



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

*Provincia di Caserta*

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DI AREE DESTINATE A  
MERCATI

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 30 giugno 2021

# Sommario

---

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 - Disposizioni generali .....	3
Art. 3 - Presupposto del canone .....	3
Art. 4 - Soggetto passivo.....	4
Art. 5 - Commercio su aree pubbliche.....	4
Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione.....	4
Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa .....	4
Art. 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....	5
Art. 9 - Determinazione delle tariffe annuali.....	5
Art. 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere .....	6
Art. 11 - Determinazione del canone.....	6
Art. 12 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici .....	7
Art. 13 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....	7
Art. 14 - Occupazione per commercio itinerante .....	7
Art. 15 - Modalità e termini per il pagamento del canone .....	8
Art. 17 - Accertamenti e recupero canone .....	9
Art. 18 - Sanzioni e indennità.....	9
Art. 19 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	10
Art. 20 - Sospensione dell'attività di vendita.....	11
Art. 21 - Autotutela.....	11
Art. 22 - Riscossione coattiva.....	11
Art. 25 - Disposizioni finali .....	12
Allegato A - Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori .....	13

## Art. 1 - Oggetto del regolamento

---

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Santa Maria a Vico.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della strada).
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

## Art. 2 - Disposizioni generali

---

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## Art. 3 - Presupposto del canone

---

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## Art. 4 - Soggetto passivo

---

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## Art. 5 - Commercio su aree pubbliche

---

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette;

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal responsabile del Settore competente con validità di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

## Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione

---

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere, si rinvia al regolamento dei mercati e delle fiere e al quadro normativo vigente in materia.

## Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

---

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

## Art. 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

---

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## Art. 9 - Determinazione delle tariffe annuali

---

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata all'articolo 1 comma 841 della Legge n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
  - a) alle strade o aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata;
  - b) la tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>;
  - c) la tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## Art. 10 - Determinazione delle tariffe giornaliera

---

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'articolo 1 comma 842 della Legge n. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>;
- c) la tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## Art. 11 - Determinazione del canone

---

1. Si applicano le tariffe giornaliera frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## Art. 12 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

---

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal regolamento dei mercati e delle fiere.

## Art. 13 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

---

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

## Art. 14 - Occupazione per commercio itinerante

---

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
  - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a quattro ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
  - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività potranno essere vietate o sottoposte a restrizioni nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di cimiteri, scuole materne, elementari e medie, limitatamente agli orari di apertura. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

7. Il Sindaco, con Ordinanza e per comprovate esigenze, stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni di orario di carattere temporaneo.

## Art. 15 - Modalità e termini per il pagamento del canone

---

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi euro 300,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione in massimo 4 rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre.

4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.



8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 20, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## Art. 17 - Accertamenti e recupero canone

---

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (articolo 1 comma 179) provvedono il responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del concessionario, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio entrate o al concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019.

## Art. 18 - Sanzioni e indennità

---

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
- a) la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera *a* del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, ove compatibili.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00 né maggiore di euro 500,00 nel rispetto della Legge n. 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del T.U.E.L.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

## Art. 19 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

---

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13 comma 2 della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi, copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## Art. 20 - Sospensione dell'attività di vendita

---

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, il responsabile competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale

## Art. 21 - Autotutela

---

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni può richiedere l'annullamento dell'atto emanato, se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario responsabile dell'entrata.

## Art. 22 - Riscossione coattiva

---

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## Art. 25 - Disposizioni finali

---

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione.

# Allegato A - Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori

---

## DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE

### 1. Tariffa standard annuale:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

<i>Categoria</i>	<i>Tariffa annua per metro quadrato</i>
1°	22,00
2°	15,00
3°	9,00

### 2. Tariffa standard giornaliera:

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

<i>Categoria</i>	<i>Tariffa giornaliera per metro quadrato</i>
1°	1,55
2°	1,16
3°	0,78

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta comunale di modificarne l'importo.

### 3. Precisazioni:

Per le occupazioni permanenti va calcolata e sommata anche la TARI;

L'attuale area mercato di via Pensierino Pesce si colloca in 3ª categoria.

**TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

<i>Tipologia di occupazione</i>	<i>Coefficiente</i>	
	<i>Occupazioni permanenti</i>	<i>Occupazioni temporanee</i>
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	1	1
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 6 ore	1	1
3) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	1	1
4) occupazioni realizzate fuori dai mercati	1	1
5) occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,5	0,5
6) occupazioni realizzata da spuntisti		1
7) occupazioni realizzate in occasione di fiere	1,5	1,5
8) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre		1,5